



Questioni in riferimento al pacchetto di ordinanze agricole 2023

Istruzioni relative agli alberi da frutto ad alto fusto nei campi del livello qualitativo II
Cosa si intende esattamente con la precisazione nelle istruzioni sull'OPD in riferimento alla superficie computabile senza qualità / compensazione con elementi strutturali? C'è una regolamentazione transitoria per i nuovi requisiti relativi agli elementi strutturali?

Le istruzioni specifiche relative agli alberi da frutto ad alto fusto nei campi del livello qualitativo II (istruzioni Q II) sono state riviste poiché alcuni punti erano difficilmente comprensibili e in contraddizione con l'OPD.

Per conseguire il livello qualitativo II negli alberi da frutto ad alto fusto nei campi devono essere regolarmente presenti sia strutture per la promozione della biodiversità (all. 4 n. 12.2.1) sia una superficie computabile in via supplementare (all. 4 n. 12.2.9 risp. 10).

Quali e quante strutture sono necessarie non è indicato nell'OPD, bensì nelle istruzioni Q II¹

([Contributi per la biodiversità \(admin.ch\)](#)) → Riquadro Informazioni complementari → Basi legali → Contributo per la qualità). Le istruzioni sono state riviste soltanto nella parte dedicata alle strutture onde descrivere in maniera (si spera) più chiara i requisiti che devono essere adempiuti.

Il punto «superficie computabile», invece, è stato stralciato dalle istruzioni Q II e integrato nelle istruzioni sull'OPD. In questo modo è stato possibile anche correggere l'errore riguardante la striscia su superficie coltiva. Nelle istruzioni Q II essa non era infatti menzionata come superficie computabile. Fa quindi fede l'elenco di cui all'OPD, secondo cui sono considerati superfici computabili:

- i prati sfruttati in modo estensivo;
- i prati sfruttati in modo poco intensivo del livello qualitativo II;
- i terreni da strame;
- i pascoli sfruttati in modo estensivo e i pascoli boschivi del livello qualitativo II;
- i maggesi fioriti;
- i maggesi da rotazione;
- la striscia su superficie coltiva;
- le siepi e i boschetti campestri e rivieraschi.

Solo per i prati sfruttati in modo poco intensivo nonché per i pascoli sfruttati in modo estensivo e i pascoli boschivi deve essere conseguito il livello qualitativo II affinché possano essere considerati superfici computabili. Se questa qualità è presente solo su una parte della superficie computabile, la qualità mancante non può più essere compensata con strutture. Finora questo principio era descritto in maniera piuttosto complicata - dando frequentemente adito a domande - e inoltre non era neppure veramente conforme all'OPD. Le nuove istruzioni sull'OPD prevedono pertanto quanto segue: «*Se per i prati sfruttati in modo poco intensivo, i pascoli sfruttati in modo estensivo e i pascoli boschivi solo una parte della superficie presenta QII, può essere conteggiata come superficie computabile solo questa quota*». Nel 2024 occorrerà quindi informare le aziende nelle quali finora tale principio non veniva applicato, facendo loro presente che se non si conformeranno dal 2025 verranno sanzionate.

¹ Art. 59 cpv. 2 OPD: Dopo aver sentito l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), l'UFAG può emanare istruzioni sulle modalità di verifica della qualità floristica e delle strutture favorevoli alla biodiversità.

Adeguamento delle misure Q I nel quadro di progetti d'interconnessione: la data di sfalcio flessibile può essere applicata solo se è esplicitamente opportuna per le specie bersaglio?

Nel pacchetto di ordinanze 2023 l'articolo 62 capoverso 5 OPD è stato adeguato come segue.

Art. 62 Condizioni e oneri

⁵ *Per superfici a favore delle quali è versato un contributo per l'interconnessione il Cantone può:*

a. stabilire prescrizioni che derogano alle esigenze del livello qualitativo I, se è necessario per le specie bersaglio;

b. autorizzare altre piccole strutture da computare nella quota massima di cui all'articolo 35 capoverso 2.

Finora le prescrizioni per le superfici d'interconnessione potevano derogare dai requisiti Q I soltanto in relazione alla data di sfalcio e al tipo di utilizzazione (p.es. sfalcio o pascolo) e a condizione che ciò fosse utile alle specie bersaglio e faro. Affinché siano possibili anche altri adeguamenti, oltre a quelli della data di sfalcio e del tipo di utilizzazione, è stata modificata la formulazione nell'OPD. In tal modo si mira a rispondere meglio alle esigenze delle specie bersaglio nonché a lasciare maggior margine di manovra ai progetti d'interconnessione. Le «specie faro» sono state stralciate poiché in tal modo sarebbero possibili adeguamenti quasi illimitati, in quanto nella pratica si trova sempre una specie faro che potrebbe giustificare un adeguamento.

Cosa implica ciò per l'adeguamento della data di sfalcio, quindi per le misure d'interconnessione particolarmente diffuse «sfalcio scaglionato», «sfalcio flessibile», eccetera? Queste misure hanno un impatto notevole sull'offerta di cibo e di spazi vitali nonché sulle caratteristiche degli spazi vitali. Non sono invece prevedibili le ripercussioni precise sulle specie bersaglio (flora e fauna). Tuttavia, l'UFAG ritiene che tali misure siano importanti, purché concepite nell'ottica di un effetto positivo sulla biodiversità. Pertanto è opportuno che possano essere attuate anche in futuro.